SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 104**

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 maggio 1992** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 1992.

Delega al rappresentante del Governo della regione Sardegna per l'espletamento dei concorsi ed assunzioni di vincitori.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che prevede poteri di indirizzo e di coordinamento in materia di pubblico impiego con particolare riferimento all'individuazione dei fabbisogni di personale e alla programmazione del relativo reclutamento;

Visto l'art. 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente le procedure di reclutamento;

Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il reclutamento di lavoratori tramite liste di collocamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1991, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, che prevedono le modalità di svolgimento di concorsi unici;

Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che estende al reclutamento dei lavoratori a tempo parziale la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno;

Visto il «Protocollo d'intesa» relativo al piano di «Rinascita Sardegna» sottoscritto in data 19 dicembre 1990 dal Governo e dal presidente della regione autonoma della Sardegna ed in particolare l'art. 5 con il quale il Governo si è impegnato ad equiparare gli standards qualitativi e quantitativi dei servizi della pubblica amministrazione ai livelli medi-nazionali mediante il riequilibrio delle risorse umane e la promozione di progetti speciali finalizzati al recupero di efficienza e produttività;

Considerata, pertanto, l'esigenza di provvedere con urgenza al reclutamento di personale per i profili professionali di qualifiche funzionali per i posti vacanti negli organici degli uffici delle amministrazioni statali ubicati in Sardegna;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 13 che prevede la competenza di commissari di Governo a sovraintendere alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato nelle regioni e al loro coordinamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna ed in particolare gli articoli 29 e 30;

Decreta:

Art. 1.

Il rappresentante del Governo nella regione autonoma della Sardegna è delegato per un periodo di anni tre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e con le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 10 giugno 1986 — in conformità alla legislazione vigente — a:

bandire concorsi, anche a livello provinciale, per profili professionali omogenei di qualifiche funzionali per i posti vacanti negli organici degli uffici periferici dei Ministeri ubicati nell'isola;

nominare le commissioni esaminatrici;

approvare le singole graduatorie di merito;

assegnare i vincitori dei concorsi alle amministrazioni interessate.

Art. 2.

Il rappresentante del Governo nella regione autonoma della Sardegna è, altresì, delegato per un periodo di anni tre ad autorizzare le assunzioni, in conformità alla legislazione vigente, relative:

ai vincitori dei concorsi di cui all'articolo precedente;

ai vincitori di concorsi banditi dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo per la copertura dei posti vacanti negli uffici periferici delle medesime situati in Sardegna;

al personale, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, per coprire le vacanze organiche nei vari profili di qualifiche funzionali delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

Art. 3.

Le procedure di selezione previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, possono svolgersi per profili omogenei comuni a più amministrazioni ministeriali od aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Art. 4.

Le amministrazioni interessate comunicano al rappresentante del Governo il numero dei posti, per qualifica funzionale e per profilo professionale, da mettere a concorso o da reclutare mediante l'ufficio circoscrizionale del lavoro entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

La procedura di cui all'art. 3 si applica anche per la costituzione di rapporto a tempo parziale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 1992

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1992
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 367

92A2024

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 1992.

Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione, tra l'altro, dei limiti massimi di esposizione per inquinamenti di natura fisica relativamente all'ambiente esterno ed abitativo di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto interministeriale 16 gennaio 1991 di modifica del regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339, approvato con decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne; modifiche apportate in relazione a possibili effetti sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici dagli stessi prodotti;

Considerata la necessità di fissare limiti per l'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti;

Rilevata la necessità ai sensi del citato art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi;

Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente decreto fissa i limiti massimi di esposizione, relativamente all'ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz).

Non si applica alle esposizioni professionali sul luogo di lavoro ed alle esposizioni intenzionali di pazienti sottoposti a diagnosi e cure mediche.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si assumono le seguenti definizioni:

a) intensità di campo elettrico è: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo elettrico nel punto considerato, misurato in volt al metro (V/m);

b) intensità di induzione magnetica è: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo magnetico nel punto considerato, misurato in tesla (T);

c) elettrodotto è l'insieme delle linee elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione.

Art. 3.

Misure

Le misure dei campi elettrico e magnetico di cui all'art. 1 dovranno essere effettuate secondo gli specifici standard internazionali riconosciuti.

Gli aggiornamenti eventualmente necessari circa i metodi e le condizioni di riferimento per le misure, nonché gli standard per la strumentazione, saranno definiti, su proposta della commissione di cui al successivo art. 8, con decreto del Ministro dell'ambiente.

Art. 4.

Limiti di esposizione e criteri di applicazione

Sono definiti i seguenti limiti:

5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata;

10 kV/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.

I valori di campo elettrico sono riferiti al campo elettrico imperturbato, intendendosi per tale un campo elettrico misurabile in un punto in assenza di persone, animali e cose non fisse.

Art. 5.

Distanze di rispetto dagli elettrodotti

Con riferimento alle linee elettriche aeree esterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV, si adottano, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea:

linee a 132 kV $\geqslant$ 10 m
linee a 220 kV $\geqslant$ 18 m
linee a 380 kV $\geqslant$ 28 m

Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal decreto interministeriale 16 gennaio 1991.

Per eventuali linee a tensione superiore a 380 kV le distanze di rispetto saranno stabilite dalla commissione di cui al successivo art. 8.

La distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa.

Art. 6.

Autorizzazioni

Per gli elettrodotti di nuova costruzione, ai fini autorizzativi, rimangono ferme le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e la normativa che regolamenta i rischi da elettrocuzione.

Art. 7.

Risanamenti

Nei tratti di linee elettriche esistenti dove non risultano rispettati i limiti di cui all'art. 4 e le condizioni di cui all'art. 5 dovranno essere individuate azioni di risanamento. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli esercenti degli elettrodotti dovranno presentare al Ministero dell'ambiente una relazione contenente i criteri generali di intervento e i criteri di priorità scelti, basati anche su parametri oggettivizzabili quali individui esposti per km, valori di dosi cumulative e simili.

Nei successivi dodici mesi gli esercenti dovranno presentare i progetti delle tratte di elettrodotti interessate al risanamento. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i Ministeri dell'ambiente, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici dovranno definire un accordo procedimentale per la valutazione dei suddetti progetti di risanamento ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla costruzione così come disciplinate dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1175.

Nel progetto di risanamento oltre agli interventi necessari va indicato il programma cronologico.

I programmi di risanamento debbono essere completati entro il 31 dicembre 2004.

Art. 8.

Commissione tecnico-scientifica

Per l'aggiornamento normativo e l'approfondimento delle tematiche relative ai problemi igienico-sanitari è istituita con decreto del Ministero dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un'apposita commissione tecnico-scientifica composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero della sanità, dell'ENEL, dell'ENEA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL.

La commissione è presieduta dal direttore generale del servizio per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico e delle industrie a rischio del Ministero dell'ambiente.

Roma, 23 aprile 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

92A2025

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 dicembre 1990.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa soccorso per il personale della Autolinee novaresi ed interregionali di Novara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che la Cassa soccorso per il personale della Autolinee novaresi ed interregionali di Novara ha versato l'avanzo di gestione a questo Ispettorato generale;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa soccorso per il personale della Autolinee novaresi ed interregionali di Novara è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione della Cassa di soccorso si è conclusa al 30 giugno 1981 con un avanzo di L. 178.015, rideterminato da questo Ispettorato generale per l'anno 1979 e versato sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/78.

Il presente decreto, corredato della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1992
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 241

92A2004

DECRETO 25 luglio 1991.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa soccorso per il personale della Società autoservizi G. Tambellini S.n.c. di Lucca.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che per la Cassa soccorso per il personale della Società autoservizi G. Tambellini S.n.c., questo Ispettorato generale ha provveduto al ripiano del disavanzo relativo all'anno finanziario 1979 per un importo di L. 4.215.636;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa soccorso per il personale della Società autoservizi G. Tambellini S.n.c. di Lucca è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa soccorso si è conclusa al 15 gennaio 1990 con il ripiano del disavanzo di L. 4.215.636, effettuato da questo Ispettorato generale mediante prelevamento dal conto acceso presso la Tesoreria centrale in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/78.

Il presente decreto, corredato della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1992
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 242

92A2005

DECRETO 25 luglio 1991.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa soccorso aziendale Fontaneto autoservizi S.p.a. di Novara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che per la Cassa soccorso aziendale Fontaneto autoservizi S.p.a. di Novara, questo Ispettorato generale ha provveduto al ripiano del disavanzo relativo all'anno finanziario 1979 per un importo di L. 244.900;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa soccorso aziendale Fontaneto autoservizi S.p.a. di Novara è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa soccorso si è conclusa al 31 dicembre 1979 con un disavanzo di L. 244.900, ripianato da questo Ispettorato generale mediante prelevamento dal conto acceso presso la Tesoreria centrale in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/78.

Il presente decreto, corredato della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1992
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 243

92A2006

DECRETO 25 novembre 1991.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso fra il personale della sezione trasporti dell'Azienda municipalizzata del comune di Modena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980, la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che per la Cassa di soccorso fra il personale della sezione trasporti dell'Azienda municipalizzata del comune di Modena, l'I.G.E.D. ha provveduto al ripiano del disavanzo relativo all'esercizio finanziario 1979 per un importo di L. 52.130.103;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso fra il personale della sezione trasporti dell'Azienda municipalizzata del comune di Modena è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa soccorso si è conclusa al 6 agosto 1991 con il ripiano del disavanzo per L. 52.130.103, mediante prelevamento dal conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/78.

Il presente decreto, corredato della relazione illustrativa e dei relativi allegati, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1992
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 244

92A2007

DECRETO 2 dicembre 1991.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso aziendale per il personale della Società autoservizi Comazzi S.r.l. di Borgomanero

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che per la Cassa di soccorso aziendale per il personale della Società autoservizi Comazzi S.r.l. di Borgomanero (Novara), l'I.G.E.D. ha provveduto al ripiano del disavanzo relativo all'esercizio finanziario 1979 per un importo di L. 2.362.251;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso aziendale per il personale della Società autoservizi Comazzi S.r.l. di Borgomanero (Novara) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa al 20 febbraio 1991 con il ripiano del disavanzo di L. 2.362.251, mediante prelevamento dal conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/78.

Il presente decreto, corredato della relazione illustrativa e dei relativi allegati, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1992
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 245

92A2008

DECRETO 23 dicembre 1991.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla società S.A.D.E.M. di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che per la Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di liena extraurbani in concessione alla società S.A.D.E.M. di Torino, si è provveduto al versamento al bilancio dello Stato - capo X, cap. 3342/I, dell'avanzo relativo all'esercizio finanziario 1979, maggiorato di interessi, per un importo complessivo di L. 4.527.589;

Considerato che, a norma dell'art. 15 della legge n. 638/83, il credito d'imposta vantato dalla Cassa su dichirazioni dei redditi per gli anni 1977-1978-1979-1981, per un totale di L. 319.000, si è ritenuto estinto;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla società S.A.D.E.M. di Torino, è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa al 30 ottobre 1990 successivamente all'estinzione del credito d'imposta vantato nei confronti dell'erario.

Il presente decreto, corredato della relazione illustrativa e dei relativi allegati, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1992
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 260

92A2010

DECRETO 23 dicembre 1991.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso per il personale della Società automobilistica santangiolese-pennese di S. Angelo in Pontano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che per la Cassa di soccorso per il personale della Società automobilistica santangiolese-pennese (S.A.S.P.) di S. Angelo in Pontano (Macerata), l'I.G.E.D. ha provveduto al rimborso della somma di L. 8.926.000;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale della Società automobilistica santangiolese-pennese (S.A.S.P.) in S. Angelo in Pontano (Macerata) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa al 25 settembre 1989 con il rimborso della somma di L. 8.926.000, mediante prelevamento dal conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/78.

Il presente decreto, corredato della relazione illustrativa e dei relativi allegati, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1992
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 261

92A2011

DECRETO 29 aprile 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1992, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1992, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre maggio-giugno 1992, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 12,50%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 12,50% per il bimestre maggio-giugno 1992.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1992 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1992, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1992 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 13,45% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 13,95% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 14,25% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

92A2026

DECRETO 29 aprile 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1992, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recanti provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale è stata fissata, per l'anno 1992, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre maggio-giugno 1992, ha reso noto il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,95%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento, previste dalle norme indicate in premessa, è pari per il bimestre maggio-giugno 1992, al 12,95%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1992 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,25% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 14,75% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 14,85% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

92A2027

DECRETO 29 aprile 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1992, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1991, con il quale è stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dall'1% per l'anno 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra, per il bimestre maggio-giugno 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,60%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre maggio-giugno 1992, al 12,60%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre maggio-giugno 1992, sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 13,60%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

92A2028

DECRETO 29 aprile 1992.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero nel bimestre maggio-giugno 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,05 per cento;

Visto il proprio decreto del 26 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 1992, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari, per il bimestre marzo-aprile 1992, è stato determinato nella misura del 13,55 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1992 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari, per il bimestre maggio-giugno 1992, è determinato nella misura del 13,70 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

92A2029

DECRETO 29 aprile 1992.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane per il bimestre maggio-giugno 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 26 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 1992, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre marzo-aprile 1992, nella misura del 13,25%, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 13,55%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1992 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre maggio-giugno 1992, nelle seguenti misure:

13,60% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

13,70% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

92A2030

DECRETO 29 aprile 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1992, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,25%, per le operazioni di durata inferiore a dodici mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre maggio-giugno 1992, è pari al 12,60% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 12,65% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre maggio-giugno 1992, al:

a) 12,60% per le operazioni fino a diciotto mesi;

b) 12,65% per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto delle maggiorazioni forfettarie, dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre maggio-giugno 1992, per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 13,85% per le operazioni di durata inferiore a dodici mesi;

2) 13,60% per le operazioni da dodici a diciotto mesi;

3) 13,65% per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

92A2031

DECRETO 29 aprile 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di maggio 1992, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista le legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 13,55 per cento il tasso di riferimento per il mese di aprile 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di maggio 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,90 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,90 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di maggio 1992 è pari al 13,90 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

92A2032

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 1992.

Individuazione degli Stati e dei territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, che, con l'art. 11, comma 12, ha aggiunto all'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 7-*bis*, in cui è previsto che con decreti del Ministro delle finanze vengano indicati gli Stati o i territori esteri non appartenenti alla Comunità economica europea, aventi un regime fiscale privilegiato;

Atteso che, giusta quanto stabilito dal citato comma 7-*bis* dell'art. 76 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, deve essere considerato regime fiscale privilegiato quello dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle società indicate dall'articolo stesso ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura;

Ritenuto che, ai fini di cui alla predetta normativa, debba essere presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sul reddito;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 76, commi 7-*bis* e 7-*ter*, e di cui all'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, quale modificato dall'art. 11, commi 12, 13 e 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano ai seguenti Paesi e territori esteri, aventi un regime fiscale privilegiato: Andorra, Anguilla (Isole Leeward), Antille Olandesi, Aruba, Bahama, Barbuda (Isole Leeward), Bermuda, Gibuti, Grenada, Hong Kong, Isole del Canale (Guernsey, Jersey e Sark), Isole Cayman, Isola di Man, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Liechtenstein, Macao, Nauru, Nevis (Isole Leeward), Oman, Saint Kitts (Isole Leeward), Seychelles, Vaunatu (Nuove Ebridi), Western Samoa.

Art. 2.

Il Baharain e gli Emirati Arabi Uniti sono inclusi tra i Paesi di cui all'art. 1, salvo che per il trattamento riservato alle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.

Art. 3.

Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Paesi e territori esteri limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

1) Antigua (Isole Leeward), con riferimento alle «società internazionali» («international business companies»), esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'«International Business Corporation Act» (IBCA) n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;

2) Barbados, con riferimento alle «società internazionali» («international companies»), quali quelle costituite ai sensi dell'«International Business Corporation Act» del 22 dicembre 1987 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle compagnie di assicurazioni esercenti attività all'estero, quali quelle di cui al «Companies Amendment Act» del 1986 e successive modifiche e integrazioni;

3) Cipro, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle disciplinate dalla locale legge n. 15 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni;

4) Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

5) Dominica, con riferimento alle «società internazionali» («international companies») esercenti attività all'estero;

6) Filippine, con riferimento alle attività direzionali («headquarters») delle società finanziarie multinazionali;

7) Giamaica, con riferimento alle «società internazionali» («international companies») esercenti l'attività all'estero;

8) Isole Cook, con riferimento alle «società internazionali» («international companies»);

9) Libano, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle disciplinate dal locale codice delle imposte sui redditi;

10) Liberia, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle disciplinate dal locale codice delle imposte sui redditi;

11) Malesia, con riferimento alle società nazionali i cui proventi affluiscono da fonti estere;

12) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al «Malta International Business Activity Act» del 30 giugno 1989 e successive modificazioni e integrazioni;

13) Montserrat, con riferimento alle «società internazionali» («international companies»);

14) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere;

15) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie, quali quelle di cui all'«International Banking Centre Regulation Act» n. 52 dell'11 agosto 1989 e successive modifiche e integrazioni;

16) Saint Lucia, con riferimento alle «società internazionali» («international companies») esercenti l'attività all'estero;

17) Saint Vincent, con riferimento alle «società internazionali» («international companies») esercenti l'attività all'estero;

18) Singapore, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere;

19) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le «società holding», «ausiliarie» e di «domicilio»;

20) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 aprile 1992

Il Ministro: FORMICA

92A2037

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 9 aprile 1992.

Equipollenza del titolo di «Doctor Philosophiae» in biofisica rilasciato dalla Scuola internazionale di studi avanzati di Trieste con il titolo di dottore di ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la documentata richiesta della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste intesa ad ottenere l'equipollenza degli attestati di ricerca «Doctor

Philosophiae» in biofisica, da essa rilasciati, con il titolo di dottore di ricerca in biofisica, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 20 dicembre 1991;

Considerato che i corsi svolti nella suddetta scuola sono assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per quanto concerne le strutture, l'ordinamento e le attività di studio e di ricerca;

Ritenuto di dover aderire alla predetta richiesta della Scuola superiore di studi avanzati di Trieste;

Decreta:

1. Gli attestati di ricerca «Doctor Philosophiae» in biofisica rilasciati dalla Scuola internazionale di studi avanzati di Trieste sono equipollenti a tutti gli effetti con il titolo di dottore di ricerca in biofisica istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. L'equipollenza è concessa per gli attestati rilasciati ai perfezionandi ammessi ai corsi della Scuola a decorrere dall'anno accademico 1987-88.

3. Il numero dei titoli di «Doctor Philosophiae» in biofisica da rilasciare ai fini dell'equipollenza non può essere superiore a dieci unità per ciascun ciclo formativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1992

Il Ministro: RUBERTI

92A2036

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 aprile 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola di Birori», in Birori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 1985 con cui il dott. Muroni Angelo è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Agricola di Birori», con sede in Birori, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 12 gennaio 1966;

Vista la nota con la quale il citato dott. Muroni Angelo ha comunicato di rinunciare all'incarico per le difficoltà incontrate;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Graziano Diana, nato a Nuoro il 18 luglio 1950 e residente in Nuoro, vai Cedrino, 44, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola di Birori», con sede in Birori, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 12 gennaio 1966, in sostituzione del dott. Muroni Angelo, dimissionario.

Roma, 7 aprile 1992

Il Ministro: MARINI

92A2038

DECRETO 22 aprile 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Confezioni Etrusca 86 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Asciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 29 agosto 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Confezioni Etrusca 86 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asciano (Siena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Confezioni Etrusca 86 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asciano (Siena), costituita per rogito notaio dott. Salerno Francesco, repertorio n. 9848 in data 10 aprile 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la sig.ra rag. Rosa Monaco, residente in via Piave n. 4, Siena, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1992

Il Ministro: MARINI

92A2061

DECRETO 22 aprile 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Assistenza rurale ACLI-C.A.R. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Massa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 30 settembre 1991 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «Assistenza rurale ACLI-C.A.R. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Massa, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Assistenza rurale ACLI-C.A.R. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Massa, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. La Rosa Carmelo, repertorio n. 3501 in data 19 maggio 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. rag. Giuseppe Brogi, residente in via P. Nenni, 15, Castel S. Niccolò (Arezzo), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Rapubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1992

Il Ministro: MARINI

92A2062

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 3 aprile 1992.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per parte della fascia costiera e delle Lame a sud in località Capitolo nel comune di Monopoli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato il decreto ministeriale 1° agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1986, con il quale era stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 la zona della fascia costiera e delle Lame sita nei comuni di Polignano a Mare e di Monopoli;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Puglia con ordinanza n. 382 dell'8 maggio 1986 ha dichiarato inefficace il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari con la nota n. 11717 del 26 agosto 1991 ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per parte della fascia costiera e delle Lame a sud nel comune di Monopoli, così delimitando l'area precedentemente inclusa nel succitato decreto ministeriale: tratto A-B: parte dal vertice nord della particella 28 del foglio catastale 77 (punto A) e prosegue lungo la linea di battigia fino all'incrocio sulla costa con il prolungamento in linea retta del confine sud della particella 55 del foglio 93 (compresa nel vincolo), punto B; tratto B-C: dal suddetto punto B prosegue lungo il confine sud della particella 55 del foglio 93, attraversa la strada provinciale Egnazia, continua lungo il confine sud della particella 54, compresa nel vincolo, e prosegue lungo la strada comunale Sovereto fino ad incontrare il vertice sud-est della particella 38 del foglio 94 (compresa nel vincolo), punto C; tratto C-D: foglio catastale 94; dal punto C prosegue lungo i confini delle particelle 38, 1, 15, 23 (comprese nel vincolo) sino al vertice sud della particella 23; da questo punto in linea retta fino al vertice sud della particella 41 (parzialmente inclusa) coincidente con il vertice ovest della particella 39 (esclusa dal vincolo), punto D; tratto D-E: foglio catastale 94; dal punto D in linea retta attraverso la particella 33 al punto E ubicato a 200 m misurati in direzione sud lungo la strada comunale Pezza Mantile a partire dal vertice sud della particella 26 (inclusa nel vincolo); tratto E-F: foglio catastale n. 94: dal punto E prosegue verso nord lungo la strada comunale Pezza Mantile fino al vertice sud della particella 40 del foglio 92: foglio catastale n. 92: da tale vertice prosegue lungo i confini delle particelle 40, 48, 31, 53, 54, 46, 61

(comprese nel vincolo) fino al vertice nord della particella 61; foglio catastale n. 77: prosegue verso nord-est lungo la strada comunale Capitolo fino al vertice sud-ovest della particella 32 (compresa nel vincolo), punto F; tratto F-G: foglio catastale n. 77 dal punto F in linea retta fino al vertice ovest della particella 19 (compresa nel vincolo) prosegue lungo i confini della particella stessa fino al vertice sud della particella 10, punto G; tratto G-A: foglio castatale n. 77: dal punto G prosegue lungo la strada vicinale Lama S. Giorgio e lungo la strada comunale Sovereto fino a ricongiungersi con il punto A;

Considerato che l'area predetta, così come perimetrata, caratterizzata dalla presenza di varie depressioni naturali (Lama S. Giorgio, Lama Capitolo, Lama S. Procopio) che rendono evidente e riconoscibile il processo di trasformazione geomorfologico del luogo a seguito dei fenomeni alluvionali, della tipica vegetazione mediterranea, in particolare ulivi ed anche degli insediamenti rupestri e dalle masserie fortificate di notevole valore storico-artistico, costituisce un insieme che possiede valenze ambientali meritevoli di tutela ed è ancora sufficientemente integro, pur se compromesso da recenti insediamenti residenziali;

Considerata la necessità di salvaguardare le qualità intrinseche della zona predetta e la sua funzione di elemento determinante nel definire l'immagine complessiva del paesaggio in relazione all'articolazione del territorio circostante, preservandola da ulteriori negative trasformazioni;

Visto il parere favorevole espresso in merito all'imposizione del vincolo dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nelle sedute del 29 e 30 gennaio 1992;

Decreta:

L'area sita nel comune di Monopoli, così come sopra perimetrata ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Monopoli e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Roma, 3 aprile 1992

p. *Il Ministro:* ASTORI

92A2039

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 23 aprile 1992

Integrazioni all'ordinanza ministeriale 11 maggio 1989 contenente modificazioni all'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967 recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione della peste suina africana.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, relativo a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, relativo a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967 recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione della peste suina africana;

Vista la decisione del Consiglio CEE n. 89/21 recante deroga per talune parti del territorio spagnolo ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana;

Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 1989 recante modificazioni della ordinanza ministeriale 25 marzo 1967;

Considerato che gli scambi di budella suine essiccate, salate fresche o in salamoia e di grassi suini fusi non sono regolamentati dai sopracitati decreti del Presidente della Repubblica n. 320 e n. 194;

Considerato che non sussistono per l'importazione di budella suine essiccate, salate fresche o essiccate e di grassi fusi problemi sanitari relativi alla peste suina africana purché i sopracitati prodotti non provengano da un territorio dichiarato infetto da tale malattia;

Ordina:

Art. 1.

È autorizzata l'importazione di budella suine essiccate, salate fresche o in salamoia e di grassi suini fusi provenienti dalla Spagna a condizione che provengano da parti del territorio spagnolo compreso nell'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 11 maggio 1989.

Art. 2.

L'importazione dei prodotti di cui all'art. 1 resta subordinata ai requisiti di cui agli articoli 56 e 57 del regolamento di polizia veterinaria.

Roma, 23 aprile 1992

p. *Il Ministro:* BRUNO

92A2072

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proclamazione dei membri del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato per il triennio 1992-94

Con decreti ministeriali 13 febbraio e 6 marzo 1992, registrati alla Corte dei conti il 13 aprile 1992 e il 3 aprile 1992, sono stati rispettivamente proclamati eletti membri del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato per il triennio 1992-94 tra i notai in esercizio:

1ª zona:

Deciani Giovanni, notaio in Omegna (Verbania)

2ª zona:

Ciampi Luigi, notaio in Genova

3ª zona:

Farassino Gianfranco, notaio in Milano

4ª zona:

Falqui Massidda Guido, notaio in Arco (Trento)

5ª zona:

Cariani Giorgio, notaio in Vignola (Modena)

6ª zona:

Rogantini Picco Luigi, notaio in Firenze

7ª zona:

La Cava Virgilio, notaio in Cori (Latina)

8ª zona:

De Riso Luigi, notaio in Cagliari

9ª zona:

Biavati Paolo, notaio in Perugia

10ª zona:

Trinchillo Claudio, notaio in Napoli

11ª zona:

Pastore Andrea, notaio in Penne (Teramo)

12ª zona:

Mobilio Prospero, notaio in Ginosa (Taranto)

13ª zona:

Zotta Domenico Antonio, notaio in Potenza

14ª zona:

Gervasio Roberto, notaio in Cosenza

15ª zona:

Attaguile Francesco Maria, notaio in Catania

e tra quelli in pensione i notai Avanzini Agostino, Fornaro Enzo e Roz Pietro.

92A2042

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.18186 XV J del 23 marzo 1992 i manufatti esplosivi come meglio precisati qui appresso, che la società Baker Sand Control Manufactoring, con sede in Cepagatti (Pescara), intende importante dagli U.S.A. per l'impiego in «cartucce per sondaggi petroliferi nelle prospezioni geofisiche:

06-78078-00 carica cava 5" D.P.-5 S.P.F. Espl. RDX gr. 36

06-78078-01 carica cava 5" D.P.-5 S.P.F. Espl. HMX gr. 36

06-76804-01 carica cava 3 3/8" D.P.-4 S.P.F. Espl. HMX gr. 32

06-77507-01 carica cava 2 7/8" D.P.-6 S.P.F. Espl. HMX gr. 16

06-78074-00 carica cava 4 1/2" D.P.-12 S.P.F. Espl. RDX gr. 20,5

06-78074-01 carica cava 4 1/2" D.P.-12 S.P.F. Espl. HMX gr. 20,5

06-77507-00 carica cava 2 7/8" D.P.-6 S.P.F. Espl. RDX gr. 16

06-76804-00 carica cava 3 3/8" D.P.-4 S.P.F. Espl. RDX gr. 16

06-77211-00 carica cava 5" G.P.-5 S.P.F. Espl. RDX gr. 32

06-77211-01 carica cava 5" G.P.-5 S.P.F. Espl. HMX gr. 32

prodotte dalla Soc. Goex Inc. - Texas (U.S.A.);

06-78126-00 carica cava 5" D.P.-12 S.P.F. Espl. RDX gr. 23

06-78126-01 carica cava 5" D.P.-12 S.P.F. Espl. HMX gr. 23

06-77833-00 carica cava 7" G.P.-12 S.P.F. Espl. RDX gr. 61

06-77351-01 carica cava 3 3/8" G.P.-6 S.P.F. Espl. HMX gr. 22,7

06-77351-00 carica cava 3 3/8" G.P.-6 S.P.F. Espl. RDX gr. 22,7

prodotte dalla soc. Owen Oil Tools Inc. - Texas (U.S.A.),

sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

92A2075

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1992, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1992, registro n. 15 Interno, foglio n. 33, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Marta Nazzari vedova Cazzaniga, nata a Rivarolo Mantovano il 24 giugno 1901 e deceduta a Mantova il 24 maggio 1985, disposto con testamenti olografi pubblicati per atti del notaio Mario Nicolini di Mantova in data 4 giugno 1985 ed in data 11 giugno 1985, ai n. 24803 e n. 24853 di repertorio.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nella metà delle somme depositate presso diversi istituti di credito (L. 195.084.374 al 27 febbraio 1987), per un valore pari a L. 97.542.187.

92A2074

MINISTERO DEL TESORO

N. 83

Corso dei cambi del 29 aprile 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1243,750	1243,750	1244 —	1243,750	1243,750	1243,750	1244,150	1243,750	1243,750	—
E.C.U.	1542,850	1542,850	1543,500	1542,850	1542,850	1542,850	1542,820	1542,850	1542,850	—
Marco tedesco	751,900	751,900	752 —	751,900	751,900	751,900	751,940	751,900	751,900	—
Franco francese	222,990	222,990	223,250	222,990	222,990	222,990	223,010	222,990	222,990	—
Lira sterlina	2206,900	2206,900	2209 —	2206,900	2206,900	2206,900	2206,900	2206,900	2206,900	—
Fiorino olandese	668,220	668,220	668,500	668,220	668,220	668,220	668,250	668,220	668,220	—
Franco belga	36,546	36,546	36,650	36,546	36,546	36,546	36,552	36,546	36,546	—
Peseta spagnola	11,974	11,974	12,090	11,974	11,974	11,974	11,973	11,974	11,974	—
Corona danese	194,410	194,410	195,500	194,410	194,410	194,410	194,420	194,410	194,410	—
Lira irlandese	2008,300	2008,300	2007 —	2008,300	2008,300	2008,300	2008,200	2008,300	2008,300	—
Dracma greca	6,425	6,425	6,430	6,425	6,425	6,425	6,425	6,425	6,425	—
Escudo portoghese	8,911	8,911	8,940	8,911	8,911	8,911	8,910	8,911	8,911	—
Dollaro canadese	1041,050	1041,050	1050 —	1041,050	1041,050	1041,050	1041,150	1041,050	1041,050	—
Yen giapponese	9,319	9,319	9,330	9,319	9,319	9,319	9,318	9,319	9,319	—
Franco svizzero	818,550	818,550	819 —	818,550	818,550	818,550	818,680	818,550	818,550	—
Scellino austriaco	106,856	106,856	106,800	106,856	106,856	106,856	106,857	106,856	106,856	—
Corona norvegese	192,550	192,550	193,500	192,550	192,550	192,550	192,540	192,550	192,550	—
Corona svedese	208,360	208,360	209 —	208,360	208,360	208,360	208,280	208,360	208,360	—
Marco finlandese	276,420	276,420	276,500	276,420	276,420	276,420	276,420	276,420	276,420	—
Dollaro australiano	945 —	945 —	944 —	945 —	945 —	945 —	946,100	945 —	945 —	—

Media dei titoli del 29 aprile 1992

Titolo				
Rendita 5% 1935				57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92				101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)				105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				96,500
Certificati del Tesoro speciali			18- 3-1987/94	88,825
»	»	»	21- 4-1987/94	88,100
»	»	C.T.O.	12,50% 1- 6-1989/95	100,050
»	»	»	12,50% 19- 6-1989/95	100,150
»	»	»	12,50% 18- 7-1989/95	100 —
»	»	»	12,50% 16- 8-1989/95	100,075
»	»	»	12,50% 20- 9-1989/95	100,050
»	»	»	12,50% 19-10-1989/95	100,075
»	»	»	12,50% 20-11-1989/95	99,950
»	»	»	12,50% 18-12-1989/95	100 —
»	»	»	12,50% 17- 1-1990/96	100,050
»	»	»	12,50% 19- 2-1990/96	100,175
»	»	»	12,50% 16- 5-1990/96	100 —
»	»	»	12,50% 15- 6-1990/96	100,125
»	»	»	12,50% 19- 9-1990/96	100,100
»	»	»	12,50% 20-11-1990/96	100,100
Certificati del Tesoro C.T.O.			10,25% 1-12-1988/96	98,500
»	»	»	12,50% 18- 1-1991/97	100,225
»	»	»	12,00% 17- 4-1991/97	100,275
»	»	»	12,00% 19- 6-1991/97	99,250
Certificati di credito del Tesoro			9,50% 19- 5-1987/92	99,650
»	»	»	8,75% 18- 6-1987/93	98,850
»	»	»	8,75% 17- 7-1987/93	100 —
»	»	»	8,50% 19- 8-1987/93	99,550
»	»	»	8,50% 18- 9-1987/93	99,700
»	»	»	13,95% 1- 1-1990/94	102,050
»	»	»	13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
»	»	»	TR 2,5% 1983/93	100 —
»	»	»	Ind. 19- 5-1986/92	100,100
»	»	»	» 20- 7-1987/92	99,875
»	»	»	» 19- 8-1987/92	100,075
»	»	»	» 1-11-1987/92	100 —
»	»	»	» 1-12-1987/92	200,075
»	»	»	» 1- 1-1988/93	99,875

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,125
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,400
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,275
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100 —
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,300
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,875
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,700
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,100
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,550
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,150
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,675
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,400
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,925
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,850
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,325
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,975
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,550
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,800
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,300
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,200
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,525
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,700
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,825
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,700
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,925
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,550
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,050
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,475
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,975
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,075
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,200
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,750
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,675
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,650
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,625
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,475
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,875
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,700
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,450
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,650
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,700
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,775
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,075
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,075
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,275
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,875
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,950
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,100
»	»	»	»	1- 7-1987/97	99 —
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,625
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,525
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,600
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,475

92M29042

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 5-1991/98	98,475
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,650
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,675
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,675
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,400

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,15%	1- 5-1992	100 —
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	100 —
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100 —
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,725
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,950
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100,100
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,825
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,500
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,825
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,875
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,025
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,200
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,175
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,400
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,125
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,975
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,125
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,075
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,100
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	98,300

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	25- 5-1988/92	8,50%	99,450
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,025
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,600
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,900
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,675
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,200
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,200
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,850
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,600
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,250
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,400
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,200
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,700
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	102,500
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,900
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,750
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,600
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,325
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,500
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,975
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	109,125
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,825
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	100 —
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DEL TESORO

N. 84

Corso dei cambi del 30 aprile 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1247,150	1247,150	1247 —	1247,150	1247,150	1247,150	1246,900	1247,150	1247,150	—
E.C.U.	1542 —	1542 —	1543 —	1542 —	1542 —	1542 —	1542 —	1542 —	1542 —	—
Marco tedesco	751,500	751,500	751,500	751,500	751,500	751,500	751,500	751,500	751,500	—
Franco francese	222,850	222,850	223,50	222,850	222,850	222,850	222,880	222,850	222,850	—
Lira sterlina	2203,900	2203,900	2208 —	2203,900	2203,900	2203,900	2204,400	2203,900	2203,900	—
Fiorino olandese	668,370	668,370	668,50	668,370	668,370	668,370	668,200	668,370	668,370	—
Franco belga	36,529	36,529	36,340	36,529	36,529	36,529	36,534	36,529	36,529	—
Peseta spagnola	11,975	11,975	12,100	11,975	11,975	11,975	11,978	11,975	11,975	—
Corona danese	194,280	194,280	195,50	194,280	194,280	194,280	194,300	194,280	194,280	—
Lira irlandese	2006,800	2006,800	2007 —	2006,800	2006,800	2006,800	2006,350	2006,800	2006,800	—
Dracma greca	6,416	6,416	6,430	6,416	6,416	6,416	6,415	6,416	6,416	—
Escudo portoghese	8,951	8,951	8,940	8,951	8,951	8,951	8,941	8,951	8,951	—
Dollaro canadese	1043,400	1043,400	1046 —	1043,400	1043,400	1043,400	1043,400	1043,400	1043,400	—
Yen giapponese	9,341	9,341	9,280	9,341	9,341	9,341	9,340	9,341	9,341	—
Franco svizzero	817,520	817,520	818,500	817,520	817,520	817,520	817,840	817,520	817,520	—
Scellino austriaco	106,784	106,784	106,800	106,784	106,784	106,784	106,776	106,784	106,784	—
Corona norvegese	192,430	192,430	193,500	192,430	192,430	192,430	192,480	192,430	192,430	—
Corona svedese	208,320	208,320	208,500	208,320	208,320	208,320	208,290	208,320	208,320	—
Marco finlandese	276,490	276,490	276,500	276,490	276,490	276,490	276,420	276,490	276,490	—
Dollaro australiano	942,700	942,700	944 —	942,700	942,700	942,700	943,900	942,700	942,700	—

Media dei titoli del 30 aprile 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,825
» » » 21- 4-1987/94	88,250
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,100
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,125
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,075
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,050
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,150
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,150
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	99,800
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,025
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,225
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,250
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,800
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 19- 5-1986/92	100,025
» » » » 20- 7-1987/92	99,825
» » » » 19- 8-1987/92	100,075
» » » » 1-11-1987/92	100 —
» » » » 1-12-1987/92	100,025
» » » » 1- 1-1988/93	99,875

Titolo				Scadenza	Quotazione
Certificati di credito	del Tesoro		Ind.	1- 2-1988/93	99,950
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,125
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,400
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,325
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,050
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,300
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,650
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,100
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,600
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,275
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,625
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,400
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,875
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,950
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,325
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,925
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,600
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,850
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,350
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,200
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,775
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,700
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,775
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,700
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,925
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,550
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,050
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,475
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,925
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,075
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,300
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,750
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,525
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,725
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,600
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,475
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,500
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,525
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,875
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,750
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,475
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,650
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,700
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,725
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,025
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,075
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,275
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,875
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,900
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,150
»	»	»	»	1- 7-1987/97	99,650
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,700
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,625
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,650
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,475

Titolo				Tasso	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito	del Tesoro	»	Ind.		1- 5-1991/98	98,225
»	»	»	»		1- 6-1991/98	98,600
»	»	»	»		1- 7-1991/98	98,675
»	»	»	»		1- 8-1991/98	98,625
»	»	»	»		1- 9-1991/98	98,600
Buoni	Tesoro	Pol.		9,15%	1- 5-1992	100
»	»	»		11,00%	1- 5-1992	100 —
»	»	»		12,50%	1- 5-1992	100 —
»	»	»		12,50%	17- 5-1992	99,725
»	»	»		9,15%	1- 6-1992	99,950
»	»	»		10,50%	1- 7-1992	100,250
»	»	»		11,50%	1- 7-1992	99,950
»	»	»		11,50%	1- 8-1992	99,500
»	»	»		12,50%	1- 9-1992	99,825
»	»	»		12,50%	1-10-1992	99,925
»	»	»		12,50%	1- 2-1993	99,975
»	»	»		12,50%	1- 7-1993	100 —
»	»	»		12,50%	1- 8-1993	100,025
»	»	»		12,50%	1- 9-1993	99,950
»	»	»		12,50%	1-10-1993	100,100
»	»	»		12,50%	1-11-1993	100,175
»	»	»		12,50%	1-11-1993 Q	100,200
»	»	»		12,50%	17-11-1993	100,175
»	»	»		12,50%	1-12-1993	100 —
»	»	»		12,50%	1- 1-1989/94	100,150
»	»	»		12,50%	1- 1-1990/94	100,025
»	»	»		12,50%	1- 2-1990/94	100 —
»	»	»		12,50%	1- 3-1990/94	100,050
»	»	»		12,50%	1- 5-1990/94	100,100
»	»	»		12,50%	1- 6-1990/94	100,025
»	»	»		12,50%	1- 7-1990/94	99,950
»	»	»		12,50%	1- 9-1990/94	100 —
»	»	»		12,50%	1-11-1990/94	100,175
»	»	»		12,50%	1- 1-1991/96	100 —
»	»	»		12,50%	1- 3-1991/96	100 —
»	»	»		12,00%	1- 6-1991/96	98,350
»	»	»		12,50%	1- 6-1990/97	98,995
»	»	»		12,50%	16- 6-1990/97	99,875
»	»	»		12,50%	1-11-1990/97	100 —
»	»	»		12,50%	1- 1-1991/98	100 —
»	»	»		12,50%	19- 3-1991/98	100,075
»	»	»		12,00%	20- 6-1991/98	98,050
»	»	»		12,50%	1- 3-1991/2001	101,050
»	»	»		12,00%	1- 6-1991/2001	98,350
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	8,50%	25- 5-1988/92	100 —
»	»	»	»	10,50%	22-11-1984/92	99,900
»	»	»	»	9,60%	22- 2-1985/93	100 —
»	»	»	»	9,75%	15- 4-1985/93	100,900
»	»	»	»	9,00%	22- 7-1985/93	97,600
»	»	»	»	8,75%	25- 7-1988/93	97,200
»	»	»	»	8,75%	28- 9-1988/93	97,800
»	»	»	»	8,65%	26-10-1988/93	97 —
»	»	»	»	8,75%	22-11-1985/93	97,800
»	»	»	»	8,50%	28-11-1988/93	96,750
»	»	»	»	8,75%	28-12-1988/93	97,200
»	»	»	»	8,75%	21- 2-1986/94	99 —
»	»	»	»	7,75%	25- 3-1987/94	95,500
»	»	»	»	9,90%	19- 4-1989/94	102,300
»	»	»	»	6,90%	26- 5-1986/94	94,500
»	»	»	»	9,65%	26- 7-1989/94	100,750
»	»	»	»	9,65%	30- 8-1989/94	100,650
»	»	»	»	10,15%	26-10-1989/94	100,350
»	»	»	»	10,70%	22-11-1989/94	102,100
»	»	»	»	11,15%	24- 1-1990/95	103,975
»	»	»	»	12,00%	27- 3-1990/95	106,750
»	»	»	»	9,90%	24- 5-1989/95	100,600
»	»	»	»	11,50%	29- 5-1990/95	105 —
»	»	»	»	11,90%	26- 9-1990/95	103,200

92M30042

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Firenze

Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Firenze che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società per azioni denominata «Cassa di risparmio di Firenze S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Firenze S.p.a.» con un capitale sociale iniziale di lire 1.000 miliardi; il pacchetto azionario della nuova S.p.a. risulterà suddiviso tra l'ente conferente (90,35%) e gli attuali quotisti di partecipazione (9,65%);

l'adozione del relativo statuto da parte della «Cassa di risparmio di Firenze S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Firenze»;

il conferimento da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze alla costituenda holding creditizia di una quota della azioni della Cassa di risparmio di Firenze S.p.a. di propria pertinenza pari a circa il 51% del capitale della banca, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287/90, nonché degli articoli 13, comma 4, e 20, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90. Conseguentemente, la fondazione — cui continuerà a far capo il 39,35% circa del capitale della società bancaria conferitaria — assumerà una partecipazione, allo stato quantificata nel 42,86% circa, nel capitale della holding;

la costituzione di una holding creditizia, denominata «Casse toscane S.p.a.», con un capitale sociale di lire 1.443,2 miliardi — alla quale le fondazioni risultanti dagli scorpori delle aziende bancarie delle Casse di risparmio di Firenze, Lucca, Pistoia e Pescia, San Miniato, Pisa, Livorno e della Banca del Monte di Lucca conferiranno pacchetti azionari di maggioranza delle rispettive società bancarie — che rivestirà, ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, della legge n. 218/90 e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 356/90, il ruolo di capogruppo, e l'adozione da parte di detta società del relativo statuto.

La Cassa di risparmio di Firenze contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Firenze S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A2044

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dall'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dall'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta che prevede:

la trasformazione dell'ente di diritto pubblico Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta in una società per azioni, denominata «Istituto di credito agrario S.p.a.» ed in forma abbreviata «Federagrario S.p.a.», che avrà un capitale sociale di lire 90 miliardi rappresentato da n. 1.800.000 azioni da nominali L. 50.000 cadauna;

l'adozione da parte dell'Istituto di credito agrario S.p.a. di un nuovo statuto nel quale sono contenute norme che assicurano il mantenimento del controllo pubblico nella nuova società bancaria.

92A2045

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Pisa

Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Pisa che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Pisa S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Pisa S.p.a.» con un capitale sociale di L. 153.200.000.000; il pacchetto azionario della nuova S.p.a. risulterà suddiviso tra l'ente conferente (86,95%) e gli attuali sottoscrittori delle quote di risparmio partecipativo (13,05%);

l'adozione dello statuto da parte della «Cassa di risparmio di Pisa S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Ente Cassa di risparmio di Pisa» e sarà titolare inizialmente del pacchetto azionario di maggioranza della società bancaria conferitaria;

la successiva cessione da parte dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa alla costituenda holding creditizia, denominata «Casse toscane S.p.a.», di una quota delle azioni della Cassa di risparmio di Pisa S.p.a. di propria pertinenza pari a circa il 70% del capitale della banca, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287/90, nonché degli articoli 13, comma 4, e 20, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90. Conseguentemente, la fondazione — cui continuerà a far capo il rimanente 16,95% circa del capitale della società bancaria conferitaria — assumerà una partecipazione, allo stato quantificata nell'11,5% circa, nel capitale della holding.

La Cassa di risparmio di Pisa contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Pisa S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A2046

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Banca del Monte di Lucca

Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Banca del Monte di Lucca che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Banca del Monte di Lucca S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Banca del Monte di Lucca S.p.a.» con un capitale sociale di lire 25.000 milioni, suddiviso in n. 25 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000 ciascuna;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Banca del Monte di Lucca» e sarà titolare inizialmente dell'intero pacchetto azionario della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Banca del Monte di Lucca S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

la successiva cessione da parte della «Fondazione» alla costituenda holding creditizia, denominata «Casse toscane S.p.a.», di una quota delle azioni della Banca del Monte di Lucca S.p.a. di propria pertinenza pari a circa il 70% del capitale della società bancaria

conferitaria, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287/90, nonché degli articoli 13, comma 4, e 20, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90. Conseguentemente, la «Fondazione» — cui continuerà a far capo il rimanente 30% circa, del capitale della società bancaria conferitaria — assumerà una partecipazione, allo stato quantificata nell'1.70% circa, nel capitale della holding.

La Banca del Monte di Lucca contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Banca del Monte di Lucca S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A2047

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento dei poteri dell'assemblea ai commissari governativi di talune società cooperative per il trasferimento della sede sociale.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Mormile Pietro della società cooperativa «Salus IV» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Buono Giovanni della società cooperativa «16 Aprile» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m.a. Ferraro Renato della società cooperativa «Salus III» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Gallo Francesco della società cooperativa «La Democratica» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Campaniello Nicola della società cooperativa «La Monumentale» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Campaniello Nicola della società cooperativa «1° Gennaio» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m.a. Telesco Gennaro della società cooperativa «Manutencoop I» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Pileri Giovanni M. della società cooperativa «La Ideale» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Iavarone Salvatore della società cooperativa «Lampo» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Ravallese Salvatore della società cooperativa «La Primavera III» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Nucci Pietro della società cooperativa «La Democratica IV» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. D'Aponte Rolando della società cooperativa «La Nascente» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Sossio Liccardo della società cooperativa «Il Sole Due» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m.a. De Lucia Luigi della società cooperativa «La Vittoria III» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Celardo Domenico della società cooperativa «Salus I» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Buono Giovanni della società cooperativa «Il Sole» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Buono Giovanni della società cooperativa «5 Marzo» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Cerotto Raffaele della società cooperativa «Restauro Monumenti II» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Gallo Francesco della società cooperativa «Monumenti» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Campaniello Nicola della società cooperativa «25 Giugno» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Campaniello Nicola della società cooperativa «La Regina» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m.a. Bianco Francesco della società cooperativa «La Vincente III» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Lorenzo Damiano della società cooperativa «Azzurra» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Iavarone Salvatore della società cooperativa «Restauro Monumenti I» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Nucci Pietro della società cooperativa «La Favorita» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m.a. Esposito Andrea della società cooperativa «Salus II» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m.a. D'Ambrosio Vincenzo della società cooperativa «Manutencoop III» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Sossio Liccardo della società cooperativa «Febbraio 80» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Celardo Domenico della società cooperativa «Democrazia e Lavoro» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Cerotto Raffaele della società cooperativa «Restauro» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Cerotto Raffaele della società cooperativa «La Democratica II» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m.a. Maddaloni Giuseppe della società cooperativa «Manutencoop II» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Gallo Francesco della società cooperativa «Restauro Monumenti III» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Pileri Giovanni M. della società cooperativa «Dicembre 79» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m.a. Auriemma Nicola della società cooperativa «La Democratica V» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 14 febbraio 1992 al commissario governativo m.m. Lorenzo Damiano della società cooperativa «La Democratica III» sono stati conferiti ai sensi dell'art. 2543, secondo comma, i poteri dell'assemblea onde procedere al trasferimento della sede sociale dell'ente a via L'Aquila, 144, Napoli.

92A2021

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «Arcobaleno» S.r.l., in Cicognolo, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «Arcobaleno» S.r.l., con sede in Cicognolo, costituita il 31 maggio 1985 per rogito notaio dott. Carlo Guardamagna, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il rag. Andrea Barisonzi, via Magliano n. 7, Voghera (Pavia).

92A2048

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Con decreto 6 marzo 1992 del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1992, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 26, a decorrere dalla data del presente decreto, l'ing. Piero Tana è stato nominato, per la durata di un quinquennio, presidente del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Con decreto 6 marzo 1992 del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro dei trasporti, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1992, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 25, a decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quinquennio, il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale è composto come segue:

1) Francesco Patriarca, membro;
2) Mazarino Giulio Marco De Petro, membro;
3) Giovanni Starita, membro;
4) Silvano Ridi, membro;
5) Giulio Martucci, membro;
6) Fernando Turchetti, membro.

92A2043

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione del liceo artistico statale di Sarezzo

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992, registro n. 11, foglio n. 63, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituito in Sarezzo a decorrere dal 1° settembre 1989, il liceo artistico statale di Sarezzo e ne viene approvata la tabella organica.

92A2051

Autorizzazione all'istituto magistrale «P. Gobetti» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova, prot. n. 303/92 sett. II/2 dell'11 marzo 1992, l'istituto magistrale «P. Gobetti» di Genova è stato autorizzato ad accettare la donazione di un volume dal titolo «La pittura in Liguria» offerto dalla Banca Carige S.p.a.

92A2052

Autorizzazione al liceo scientifico di Codigoro ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara, prot. n. 1527 del 26 settembre 1991, il liceo scientifico di Codigoro è stato autorizzato ad accettare la donazione di un elaboratore SP 600 Olivetti, e di un Personal Computer Olivetti e di un Personal Computer Olivetti Mod. M/19 del valore di L. 3.000.000 offerto dalla Cooperativa estense.

92A2053

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei relativi punzoni, i cui quantitativi sono indicati a fianco di ciascun assegnatario.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Varese.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
205 VA	Rotoni Sergio	Cardano al Campo	3
313 VA	Zocchi Alberto	Samarate	1

92A2076

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 13 aprile 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria, rilasciata con decreto 29 gennaio 1990 alla «Finprofid S.p.a.», con sede in Milano, per l'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è revocata su rinuncia della società medesima.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 30 aprile 1992, ha accettato le dimissioni del dott. Cesare Rizzo, nato a Milano il 10 giugno 1929, ed avente studio in Milano al corso di Porta Vittoria, 8, da componente il collegio dei commissari liquidatori delle società Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a., Unifin S.p.a, Sogefin Milano S.p.a., Selemedia S.p.a., Viscontea finanziaria S.p.a., Viscontea commissionaria S.p.a., Viscontea commerciale S.r.l., tutte con sede in Milano, nonché delle società C.I.I.Tur. S.p.a., Residence Nay S.a.s. di Di Filippo Massimo & C., Sipin - Società immobiliare per investimenti nazionali S.p.a., Aster S.r.l., tutte con sede in Genova, ed ha provveduto alla sua sostituzione con la nomina dell'avv. Giuseppe Aglialoro, nato a Palermo il 10 gennaio 1940 ed avente studio in Milano alla via Manzoni, 45.

Il collegio dei commissari liquidatori delle predette società, risulta, pertanto, composto dai signori:

Ronchi dott. Carlo Alessandro, nato a Milano il 15 aprile 1940 ed avente studio in Milano alla via Mascagni, 24;

Tracanella avv. Umberto, nato a Milano il 16 settembre 1937 ed avente studio in Milano alla via Carlo Giuseppe Merlo, 3;

Aglialoro avv. Giuseppe, nato a Palermo il 10 gennaio 1940 ed avente studio in Milano alla via Manzoni, 45.

92A2077

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 51 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A2078

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:
radiologia.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Scuola speciale per archivisti e bibliotecari:
diplomatica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura italiana.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della musica;
bibliografia;
storia dell'architettura moderna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A2049

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
complementi di geofisica.

Facoltà di medicina e chirurgia:
cardiochirurgia.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica sperimentale (biennale).

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:
architettura sociale;
progettazione architettonica II annualità.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A2050

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA
MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA
ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA
IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA
ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE
ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE
CAMPOBASSO
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA
ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA
AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO
BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189